



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2009

Disposizioni per l'esecuzione dell'imposizione fiscale dell'assegno speciale erogato dalla cassa ufficiali delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - La cassa ufficiali dell'esercito è un organismo nato nel 1907 e finalizzato alla previdenza volontaria tra gli ufficiali dell'esercito ed ha assunto personalità giuridica ai sensi della legge 29 dicembre 1930, n. 1712.

Tale organismo gestisce oltre all'indennità supplementare anche l'assegno speciale, che viene alimentato dai contributi degli ufficiali in servizio permanente ed erogato agli ufficiali che lasciano il servizio attivo e che sono iscritti alla cassa ufficiali per almeno sei anni.

Tale assegno viene corrisposto, dopo otto anni dalla data esatta di collocamento a riposo secondo il predeterminato *status* (ausiliaria, riserva o congedo), al fine di rendere meno penalizzante la differenza fra stipendi e pensioni, quindi è da assimilarsi alle odierne pensioni integrative, previste dalla attuale riforma previdenziale.

Sull'assegno speciale viene attualmente trattenuta e versata una quota massima IR-PEF pari al 39 per cento.

Il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, all'articolo 10 successivamente stabilì che «la Cassa ufficiali del Regio esercito provvede alla corresponsione dell'assegno speciale esclusivamente con le proprie disponibilità finanziarie all'infuori di ogni concorso statale. È soppressa la possibilità di ottenere anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371».

Con l'applicazione del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che stabilì che l'indennità supplementare parimenti erogata dalla cassa ufficiali fosse

esentata dalla imposizione fiscale un analogo provvedimento non venne adottato a favore dell'assegno speciale benché anch'esso derivante da eguale imposizione contributiva.

Con il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, le due gestioni, indennità supplementari e assegno speciale, furono accorpate in quanto vi era un forte disavanzo dell'indennità supplementare mentre l'assegno speciale era in attivo ed in possesso di un notevole patrimonio immobiliare.

Da quanto esposto si evince chiaramente che l'assegno speciale ha perso il requisito originario consistente nella compensazione della differenza tra stipendio percepito all'atto del collocamento in quiescenza e l'importo della pensione erogata agli ufficiali aventi diritto. In effetti allo stato attuale ad un colonnello in quiescenza compete un assegno speciale di euro 670,56 all'anno che dedotta l'imposizione fiscale si riducono a 34,08 euro mensili. Va sottolineato che gli attuali importi netti dell'assegno speciale sono tali che nel corso del periodo di pensionamento in relazione alla vita media dei maschi in Italia è decisamente inferiore alla somma dei contributi versati. Alla palese ingiustizia derivante dalla mancata detassazione dell'assegno speciale in analogia del provvedimento adottato per l'indennità supplementare, vuole porre rimedio il presente disegno di legge, rispondendo alle aspettative del personale fruitore o di futura fruizione dell'assegno.

Tale disegno di legge comporta una spesa per minori entrate, per l'Erario, determinate dalla detassazione pari ad 1.200.000 euro annuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'assegno speciale istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, ed erogato dalla cassa ufficiali è escluso dalla base imponibile dei percettori ed è pertanto esente da qualsiasi imposizione fiscale.

Art. 2.

1. L'assegno speciale di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 371, erogato dalla cassa ufficiali, viene corrisposto agli ufficiali:

a) dopo cinque anni dalla data esatta di collocamento a riposo dell'avente diritto;

b) al compimento del sessantatreesimo anno di età.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

